

Pieve di Soligo, 07.03.2013

Circolare n. 4

OGGETTO: Responsabilità solidale “FISCALE” negli appalti. Importanti novità: circ. Agenzia Entrate n. 2/E del 01.03.2013.

Riprendiamo l’argomento in oggetto, perché l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti con la circolare n. 2/E citata.

Per “responsabilità fiscale solidale” dei soggetti (appaltatore, subappaltatore, ecc.) che partecipano ad un contratto di appalto, si intende la responsabilità, comune a tali soggetti, nel versamento delle somme dovute al fisco (Iva e ritenute fiscali sui salari dei lavoratori); ciò significa che se il subappaltatore o il sub-subappaltatore non adempie al versamento, subentrano “in solido” nel pagamento i soggetti “precedenti” nella catena del contratto. E’ espressamente escluso dalla responsabilità solidale il committente dell’appalto, il quale però può essere soggetto ad una forte sanzione, come si dirà in seguito.

Viene chiarito innanzitutto che la normativa si riferisce ai soli rapporti fra soggetti con partita iva, perciò alcuni tipi di soggetti sono di per sé esclusi dalla normativa, come i soggetti privati ed i condomini; sono inoltre escluse le stazioni appaltanti pubbliche.

Una importante precisazione della circolare si riferisce alla tipologia di contratto che rientra nella normativa: si tratta del SOLO contratto di appalto di opere e servizi, svolto in qualsiasi ambito, quindi non solo nell’edilizia.

Ricordiamo che nel contratto di appalto il committente affida ad un appaltatore il compimento di un’opera; quest’ultimo provvederà a realizzare il lavoro mediante la propria organizzazione (o subappaltandone parte ad un soggetto terzo).

L’appaltatore perciò:

- è autonomo nella realizzazione dell’opera
- è soggetto alla responsabilità per il lavoro eseguito ed è soggetto al rischio di impresa
- ha l’obbligo di conseguire un risultato mediante la realizzazione dell’opera

SONO INVECE ESCLUSI DALLA NORMATIVA DELLA RESPONSABILITA’ SOLIDALE :

- **I contratti di fornitura di beni (es. la vendita di beni)**
- **I contratti d’opera** (o di prestazione d’opera), i quali si differenziano dai contratti di appalto perché il contratto d’opera si basa prevalentemente sul lavoro svolto artigianalmente da un’unica persona (es. posatore) o dai familiari mentre nel contratto d’appalto prevale l’aspetto organizzativo dell’impresa (quindi sarà svolto da aziende dotate di una certa organizzazione fatta da mezzi e personale). L’appaltatore quindi di norma non è un soggetto “piccolo”. Entrambi i contratti hanno in comune il rischio d’impresa e l’indipendenza nei confronti del committente/appaltatore.
- **I contratti d’opera intellettuale**, ovvero le prestazioni generalmente fornite da professionisti (ingegneri, architetti, avvocati, ragionieri, ecc.)

- **I contratti di subfornitura**, nei quali viene svolta un'attività che dipende dalle direttive e specifiche fornite dal committente (es.: un terzista che su specifiche del committente realizza degli abiti cucendone le parti o provvede al montaggio di componenti di un prodotto su specifiche e materiali forniti dal committente).
- **I contratti di trasporto** (quantomeno quelli forniti da ditte di piccole dimensioni).

FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE PER I DIVERSI SOGGETTI

Committente: il committente, prima di pagare l'appaltatore, deve verificare che costui, e gli eventuali subappaltatori, abbiano versato iva e ritenute, riferite alle prestazioni del contratto di appalto, i cui termini di versamento siano già scaduti alla data del pagamento; per far questo, il committente chiede all'appaltatore una **dichiarazione sostitutiva** (e anche quella dei subappaltatori) nella quale si dichiara di aver versato l'iva e le ritenute (che non siano già state inserite in dichiarazioni sostitutive precedenti); nel caso in cui il committente paghi senza aver richiesto la dichiarazione sostitutiva dell'appaltatore (e quella dei subappaltatori), può incorrere nella sanzione da € 5.000 a € 200.000 qualora l'appaltatore/subappaltatore non abbia versato iva e/o ritenute.

Appaltatore: l'appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore se costui non versa iva e/o ritenute; perciò prima di pagare deve farsi consegnare una dichiarazione sostitutiva con le stesse caratteristiche predette, previste per il committente.

N.B.: in entrambi i casi, se i pagamenti della prestazione sono effettuati dal committente o dall'appaltatore tramite bonifico o assegno, la dichiarazione sostitutiva va rilasciata con riferimento alla data dell'ordine del pagamento e non a quella del momento dell'accredito in c/c.

Dichiarazione sostitutiva: va redatta in carta libera (alleghiamo fac-simile compilabile in formato word), e deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del *reverse charge*;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Ricordiamo che il rilascio della dichiarazione sostitutiva predetta, contenente dati falsi, prevede sanzioni anche penali.

Si ricorda infine che la normativa si applica solo per i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e solo per versamenti effettuati dall'11 ottobre 2012 se relativi a contratti stipulati dal 12 agosto. In caso di contratti stipulati prima del 12 agosto ma rinnovati dopo questa data, agli stessi si applica la normativa della responsabilità solidale.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA